



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

La Rettrice

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 24;

VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per il reclutamento di professori e ricercatori”, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2020, n. 456;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062;

ATTESA la necessità e l’urgenza di disciplinare la procedura di attivazione dei contratti di ricerca di cui al precitato decreto ministeriale, al fine di rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 (REACT-EU);

ACQUISITO il parere della Commissione Affari generali espresso nella riunione del 28 settembre 2021 e del Comitato tecnico-amministrativo espresso nella riunione del 24 settembre 2021;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29 settembre 2021;

PRESO ATTO dell’approvazione del testo proposto da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2021,

## DECRETA

È approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” nel testo di cui all’allegato 1 del presente decreto, quale parte integrante.

Firenze,

La Rettrice  
Prof.ssa Alessandra Petrucci



**Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica allo svolgimento delle procedure concorsuali richiamate dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel testo del presente regolamento:

- a) per «Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467» si intende il «Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467;
- b) per «Decreto rettorale 6 aprile 2020, n. 456» si intende il «Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per il reclutamento di professori e ricercatori», emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2020, n. 456.

Art. 3

(Applicazione dei D.R. 467/2019 e 456/2020)

1. Con riferimento alle procedure concorsuali di cui all'art. 1, trovano applicazione le disposizioni del Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 4 a 10 del presente regolamento, e del Decreto rettorale 6 aprile 2020, n. 456, nelle parti riferite alle procedure concorsuali per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibilmente con gli obiettivi, le finalità e il contenuto delle disposizioni stabilite per l'attivazione dei contratti di ricerca di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062.

Art. 4

(Compiti didattici)

1. Con successivo provvedimento saranno specificati i compiti didattici dei titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 1, fermi restando gli obblighi di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. In deroga all'art. 5, comma 5, del Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, il Dipartimento può stipulare convenzioni con gli enti finanziatori, che sono successivamente sottoposte al parere del Collegio dei revisori dei conti e del Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

(Attivazione del bando)

1. In relazione alle procedure di cui al presente regolamento non si applica l'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467.

Art. 7

(Procedura selettiva)

1. In deroga all'art. 7, comma 2, del Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467:
- a) *l'avviso di selezione viene pubblicato in forma di avviso generale nella Gazzetta Ufficiale con indicazione che l'Università di Firenze pubblica i bandi e tutte le altre comunicazioni della procedura nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo;*
  - b) *i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono ridotti a 15 giorni.*

Art. 8

(Commissione di valutazione)

1. In deroga all'art. 9, comma 2, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467:
- a) la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;
  - b) i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e associati dell'Università di Firenze, tenuto conto che il termine per concludere la procedura è essenziale per attivare il finanziamento di cui in premessa; in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei a fare parte della Commissione di valutazione si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale;
  - c) il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della Commissione all'atto della proposta della nomina della stessa.



2. In deroga all'art. 9, comma 5, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, i termini di ricusazione sono ridotti a 7 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione.

#### Art. 9

##### (Attività della Commissione)

1. In deroga all'art. 10, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467 la Commissione può valutare, oltre ai criteri e ai parametri di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 25 maggio 2011, n. 243, anche la pregressa esperienza professionale dei candidati presso aziende e istituzioni qualificate in coerenza con le specifiche finalità di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062 e agli atti dell'Unione europea richiamati in premessa del presente regolamento.

2. In deroga all'art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, al termine della valutazione la Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura. L'Ateneo può attingere a tale graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. In tale ipotesi trova applicazione l'art. 10 del presente regolamento.

3. In deroga all'art. 10, comma 7, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467 la Commissione conclude i lavori al massimo entro 20 giorni dalla data di nomina, tenuto conto delle scadenze definite dall'Ateneo per garantire il rispetto dei termini di cui in premessa.

#### Art. 10

##### (Proposta di chiamata)

1. In deroga all'art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, all'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo, la proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati.



Art. 11

(Efficacia dei contratti di ricerca)

1. In attuazione dell'art. 3, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062, l'efficacia dei contratti di ricerca è subordinata alla verifica di ammissibilità dei progetti selezionati e assegnati all'Università degli Studi di Firenze, che è effettuata da parte del Ministero dell'Università e della ricerca sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati nel documento «Criteri di selezione delle operazioni a valere su risorse FSE-REACT EU» approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020.

Art. 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.